

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2020, n. 21-1796

Legge regionale 15/2020 "Misure di adeguamento della legislazione regionale - Collegato". Stagione venatoria 2020-2021. Individuazione del termine, di cui all'articolo 2, comma 4, dell'Allegato alla DGR n. 21-2512 del 03 agosto 2011, per le domande di ulteriore ammissione dei cacciatori ad un terzo o ulteriore ATC o CA.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

- la legge n. 157 del 11/02/1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- l'articolo 10 della l.r. 5/2018 definisce gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini come *aree di dimensione sub – provinciale che presentano caratteristiche di omogeneità e sono delimitate da confini naturali; sono strumento di attuazione della programmazione e della gestione faunistico – venatoria e devono perseguire gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e miglioramento dell'ambiente naturale e di protezione della fauna tipica delle aree interessate*; la gestione degli ATC e CA spetta ai Comitati di gestione definiti dal successivo articolo 11 *organismi tecnico-operativi*;
- il comma 2 del citato articolo 11 prevede che il funzionamento, le attività e l'organizzazione dei comitati di gestione sono disciplinati dallo Statuto, secondo criteri fissati dalla Giunta regionale;
- il comma 7 dell'articolo 28 prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;
- la legge regionale 15/2020 “Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale – Collegato”, entrata in vigore dal 9 luglio 2020, ha introdotto, in particolare, la seguente modifica alla legge legge 5/2018: il cacciatore residente in Piemonte fissa la propria residenza venatoria nell'ATC o CA ove ritira il proprio tesserino venatorio regionale. Ulteriori ammissioni sono consentite, previo consenso dei rispettivi organi di gestione, nel rispetto del numero totale di cacciatori ammissibili. Il prelievo nei confronti della tipica fauna alpina, è comunque limitato al solo CA di residenza venatoria (articolo 9, comma 1 della LR 5/2018, come modificato dall'articolo 20 della L.R. 15/2020).

Richiamate:

- la D.G.R. del 19 marzo 2012 n. 90 – 3600 e ss.mm.ii. che ha approvato gli indirizzi e criteri in ordine all'ammissione dei cacciatori negli ATC e CA;
- le D.G.R. n. 21-2512 del 3.8.2011 e D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 come modificate con DD.G.R. n. 52-3653 del 28.3.2012, n. 93-3803 del 27.4.2012, n. 60-3950 del 29.5.2012, n. 18-6344 del 09.09.2013 e n. 7-1303 del 13.4.2015 recanti gli indirizzi e criteri in ordine all'ammissione dei cacciatori negli A.T.C. e nei C.A;
- la D.G.R. del 15 maggio 2020, n. 19-1370, che ha prorogato, a fronte dell'attuale emergenza sanitaria, il termine finale di presentazione delle domande di ammissione o ulteriore ammissione al 30 giugno 2020.

Richiamato in particolare che:

l'articolo 2, comma 4, dell'Allegato di cui alla suddetta D.G.R. n. 21-2512 del 03 agosto 2011, come da ultimo modificata, sancisce che “Le domande di nuova ammissione e/o di ulteriore ammissione devono essere presentate entro il termine perentorio del 15 maggio di ogni anno [...]”;

la novella legislativa (articolo 9, comma 1 della LR 5/2018, come modificato dall'articolo 20 della L.R. 15/2020) ha abrogato il limite di adesione dei cacciatori a non più di due ATC o CA nel corso della medesima stagione consentendo ulteriori ammissioni, previo consenso dei rispettivi organi di gestione e nel rispetto del numero totale di cacciatori ammissibili.

Preso atto delle numerose richieste presentate dai Presidenti dei Comprensori Alpini e degli Ambiti Territoriali di caccia, agli atti del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione Agricoltura e Cibo, di richiesta di riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei cacciatori di ulteriori ammissioni negli ATC o CA.

Ritenuto pertanto opportuno, per l'anno venatorio 2020/2021, al fine di dare immediata attuazione alla modifica normativa introdotta dall'articolo 20 della L.R. 15/2020 (nuova formulazione dell'articolo 9, comma 1 della LR 5/2018, come modificato), individuare il 30 agosto 2020 quale termine finale, di cui all'articolo 2, comma 4, dell'Allegato alla D.G.R. n. 21-2512 del 03 agosto 2011, come da ultimo modificata, "Indirizzi e criteri in ordine all'ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA", di presentazione delle domande da parte dei cacciatori di ammissione ad un terzo o ulteriore ATC o CA.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di stabilire, per l'anno venatorio 2020/2021, al fine di dare immediata attuazione alla modifica normativa introdotta dall'articolo 20 della L.R. 15/2020 (nuova formulazione dell'articolo 9, comma 1 della LR 5/2018, come modificato), di individuare il 30 agosto 2020 quale termine finale, di cui all'articolo 2, comma 4, dell'Allegato alla D.G.R. n. 21-2512 del 03 agosto 2011, come da ultimo modificata, "Indirizzi e criteri in ordine all'ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA", di presentazione delle domande da parte dei cacciatori di ammissione ad un terzo o ulteriore ATC o CA;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)